



PROVINCIA DI IMPERIA

Ente di governo dell'Ambito Territoriale Ottimale Ovest

Decreto N. 42 DEL 05/10/2024

OGGETTO: CONSORZIO IRRIGUO E POTABILE CIPRESSA E COSTARAINERA: IMMISSIONE IN POSSESSO DI RIVIERACQUA S.P.A DEGLI IMPIANTI, DEI BENI E DELLE STRUTTURE DEMANIALI E PATRIMONIALI INDISPONIBILI DEL SERVIZIO IDRICO, ALLO STATO DETENUTI SENZA VALIDO TITOLO DAL CONSORZIO.

IL COMMISSARIO AD ACTA

VISTI

il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;

il D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18/23 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”;

la L.R. 24 febbraio 2014, n. 1 recante “Norme in materia di individuazione degli ambiti ottimali per l’esercizio delle funzioni relative al servizio idrico integrato e alla gestione integrata dei rifiuti”;

il Decreto del Presidente della Giunta Regionale in data 27/01/2023 n. 503 ad oggetto “Art. 152 c. 3 D.Lgs. 152/2006. Nomina Commissario ad acta per l’esercizio di poteri sostitutivi nei confronti della Provincia di Imperia, quale ente di governo dell’Ambito Territoriale Ottimale Ovest”;

RICHIAMATI

il Decreto del Commissario *ad acta* n. 10 del 2.10.2023, che ha dichiarato l’inefficacia della Convenzione regolante i rapporti tra il Gestore Unico del S.I.I. Rivieracqua S.p.A. e il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera sottoscritta dalle parti in data 4.7.2019, sia in quanto all’atto di sottoscrizione di tale Convenzione il Consorzio non aveva più la proprietà delle strutture idriche e delle tubazioni a servizio della derivazione in applicazione del citato art. 28, comma 3, R.D. 1775/1933, sia in quanto tale Convenzione era priva della necessaria approvazione da parte dell’organo competente, che dal settembre 2019 era infatti il Commissario *ad acta* dell’EGATO Ovest Imperiese nominato con Decreto del Presidente della Regione Liguria in data 16/09/2019 n. 5372;

nel medesimo Decreto si dava atto **“dell’interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo richiedendo alla Regione Liguria di assentire lo stesso garantendo, nelle more del perfezionamento della istanza da parte dei Comuni di Cipressa e Costarainera, la gestione da parte del Gestore del S.I.I. Rivieracqua S.p.A.”**;

le successive note del 22.11.2023 e del 1.3.2024, con le quali il Commissario *ad acta* ha ribadito l’obbligo dei Comuni di Cipressa e Costarainera e del Consorzio di adempiere a quanto prescritto con il predetto Decreto n. 10 del 2.10.2023, presentando i Comuni le istanze di concessione ivi prescritte e ribadendo che la menzionata derivazione da parte del Consorzio risulta ad oggi abusiva in quanto non concessionata, con conseguente obbligo per il Consorzio di dismettere gli impianti ad uso potabile ed immettere nel possesso Rivieracqua S.p.A. quale legittimo ed unico Gestore del S.I.I.;

l'impugnazione del decreto del Commissario *ad acta* n. 10 del 2.10.2023 proposta dal Consorzio nanti il Tribunale Regionale delle Acque Pubbliche di Torino il quale, con Ordinanza in data 30 gennaio 2024 ha rigettato l'istanza di sospensione cautelare proposta dal medesimo Consorzio, fissando l'udienza di merito al 18 marzo 2025;

il Decreto in data 2 ottobre 2024 n. 39 recante “**Consorzio Irriguo e Potabile Costarainera: diffida al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla società Rivieracqua S.P.A. legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato**”, con il quale il Commissario *ad acta*, stante l'inadempimento del Consorzio ai predetti obblighi di dismissione della rete acquedottistica tuttora gestita *sine titulo*, dando atto delle gravi riduzioni di portata con conseguente riduzione della disponibilità di acqua potabile nei 2 Comuni serviti dalla predetta rete acquedottistica, ha diffidato il Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera a provvedere, entro e non oltre 2 giorni, decorrenti dal 2 ottobre, al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla Società Rivieracqua S.p.A., avvertendo che decorso inutilmente il termine di cui al punto 1 di detto Decreto, si sarebbe provveduto in via di autotutela possessoria, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., dell'art. 823 del codice civile e dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, ai fini dell'immissione in possesso di Rivieracqua S.p.A. nei predetti impianti;

la nota del 2 ottobre 2024 con la quale Rivieracqua S.p.A. ha comunicato la propria disponibilità alla immediata presa in carico delle predette reti e del relativo personale nonché a collaborare per il subentro nella gestione onde evitare soluzioni di continuità;

la nota 3 ottobre 2024 con la quale l'Avvocato Pesce, in nome e per conto del Consorzio Irriguo Cipressa e Costarainera, ha rappresentato il conferimento di incarico ai propri legali per impugnare il predetto Decreto n. 39/2024, affermando in particolare la “*salvaguardia del Consorzio*” in forza della deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 del 15 marzo 2021;

RILEVATO CHE

in data 4 ottobre 2024 – giusta comunicazione di Rivieracqua S.p.A. in conformità al Decreto n. 39/2024 – la Struttura Commissariale, la Polizia Provinciale della Provincia di Imperia e personale di Rivieracqua S.p.A. si sono recati presso la sede del Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera;

ottenuta la presenza del Presidente del Consorzio e del Legale Avv. Pesce hanno preso atto dell'impedimento da parte degli stessi di accedere alle strutture idriche;

di quanto precede è stato redatto apposito Verbale, agli atti della Struttura Commissariale prot. 26879 del 4.10.2024, allegato e parte integrante della presente ordinanza;

come emerge dal predetto Verbale del 4 ottobre 2024, il Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera non ha ottemperato al provvedimento di diffida in data 2 ottobre 2024 n. 39 art. 1, non avendo provveduto al trasferimento del personale e delle reti, impianti, dotazioni patrimoniali e dei beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla Società Rivieracqua S.p.A. legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato di questo Ambito, ai sensi della Convenzione sottoscritta in data 14 novembre 2012, giusta deliberazione di Assemblea d'Ambito n. 5 del 06/03/2012 e s.m.i.;

ATTESO CHE

il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera era titolare di 2 concessioni per derivare acqua ad uso irriguo e potabile da svariati pozzi siti nei comuni di San Lorenzo al Mare e Cipressa, rilasciate con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, 222 del 11.2.1980 e scadenza il 10.2.2010 e Decreto del Presidente della Giunta Regionale n.571 del 2.5.1980 e scadenza l'1.5.2010;

l'art. 28 R.D. 1775/1933 dispone che “*In mancanza di rinnovazione, come nei casi di decadenza o rinuncia, passano in proprietà dello Stato, senza compenso, tutte le opere di raccolta, di regolazione e di derivazione principali ed accessorie, i canali adduttori dell'acqua, gli impianti di sollevamento e di depurazione, le*

condotte principali dell'acqua potabile fino alla camera di carico o di distribuzione compresa, i canali principali di irrigazione e i canali e le condotte di scarico”;

l'art. 143 del D.Lgs.152/2006 prevede che “*Gli acquedotti, le fognature, gli impianti di depurazione e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli [articoli 822 e seguenti del codice civile](#) e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge*”;

le concessioni di cui sopra non sono state rinnovate e, conseguentemente, dal 2010 è venuto meno il titolo giuridico del Consorzio ad utilizzare le strutture idriche e le tubazioni delle quali, ai sensi del predetto art. 28 R.D. 1775/1933, il Consorzio ha perso la proprietà, trasferita alla pubblica amministrazione concedente;

ciò nonostante il Consorzio in data 4.8.2023 ha prodotto documentazione dalla quale si evince che anche dopo lo scadere delle predette concessioni il Consorzio ha continuato, da un lato, ad emungere, sia a scopo irriguo, fornendo acqua ai consorziati, sia a scopo potabile, fornendo acqua ai Comuni di Cipressa e Costarainera, fino al 2016, data del passaggio di tali Comuni al Gestore unico e, dall'altro lato, a gestire *sine titolo* la rete acquedottistica che garantisce il vettoriamento dell'acqua potabile ai Comuni di Cipressa e Costarainera;

CONSIDERATO CHE

il D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano”, entrato in vigore il 21/03/2023, e che definisce le modalità di gestione delle acque potabili, vieta l'utilizzo di una medesima condotta per addurre acqua ad uso irriguo ed al contempo anche idropotabile, prescrivendo che le condotte debbano essere necessariamente separate e prevedendo la segregazione delle reti di distribuzione delle acque a diversa destinazione d'uso;

tale disposizione stabilisce che gli utilizzi di acque ad uso agricolo (uso irriguo, coltivazioni idroponiche e in risaia, lavaggio di strutture, attrezzature e contenitori utilizzati esclusivamente per lo svolgimento di attività agricole, preparazione di miscele per trattamenti antiparassitari o diserbanti) devono garantire un'adeguata segregazione dalle reti di distribuzione delle acque potabili, in particolare misure di controllo sulle reti che garantiscano l'assenza di rischio di miscelazione di acque non potabili con quelle potabili e l'identificazione inequivocabile delle reti idriche a diversa destinazione d'uso;

l'attuale vettoriamento delle acque da parte del Consorzio risulta difforme rispetto alle disposizioni di cui al D. Lgs. 23 febbraio 2023, n. 18, atteso che, nel caso di specie, non esiste alcuna segregazione delle reti e le acque ad uso irriguo e potabile sono addirittura completamente miscelate con conseguenti rischi di contaminazione di acque destinate a consumo umano con acque di qualità non adeguata, o anche di generare circostanze di confondimento da parte dell'utenza, che possano configurare rischi di esposizione attraverso il consumo umano di acque escluse dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 18/2023;

allo stato gli utenti attivi relativamente all'acqua potabile risultano rispettivamente: Cipressa n. 1399, Costarainera n. 1020 con conseguente prevalenza dell'uso potabile rispetto all'irriguo (circa n. 500 soci) tenuto, tra l'altro, conto che in forza delle disposizioni di cui al D. Lgs. n. 152/2006 art. 144, gli usi diversi dal consumo umano sono consentiti nei limiti nei quali le risorse idriche siano sufficienti e a condizione che non ne pregiudichino la qualità;

posto che l'uso idropotabile è prioritario rispetto a quello irriguo, ai sensi dell'art. 96 del D. Lgs. n.152/2006, le condutture tuttora gestite *sine titolo* dal Consorzio non possono essere più utilizzate per addurre sia acqua potabile sia acqua ad uso irriguo, e debbono pertanto essere utilizzate per l'uso idropotabile in via esclusiva, all'uopo dovendo essere consegnate al Gestore Unico Rivieracqua S.p.A.;

competete esclusivamente al Gestore del Servizio Idrico Integrato il conferimento delle acque ad uso potabile alle utenze che deve garantirne. previa verifica, la qualità, di cui risponde personalmente;

CONSIDERATO ALTRESI' CHE

la ex A.A.T.O. Imperiese, dopo avere scelto quale forma di gestione l'affidamento *in house providing*, con deliberazione n. 29 del 13/11/2012, ha affidato il servizio idrico integrato a Rivieracqua S.c.p.A. per 30

(trenta) anni alle condizioni indicate nella Convenzione di gestione, dichiarando contestualmente la cessazione dei gestori esistenti non salvaguardati;

il Consorzio Irriguo e Potabile dei Comuni di Cipressa e Costarainera non è stato ricompreso tra i soggetti salvaguardati di cui alle deliberazioni A.A.T.O. n. 28 e n. 29 del 2012, in esito all'ingresso del Gestore Unico non connotando conseguentemente alcun titolo per conservare la titolarità delle reti;

anche la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 10 in data 15 marzo 2021 ha dato conto della natura del Consorzio come gestore cessato e non salvaguardato già stabilita dalle predette delibere A.A.T.O., limitandosi a prendere atto di come il Consorzio gestisse all'epoca in modo e misura assolutamente prevalente il servizio di distribuzione irrigua ai propri soci ed a partire dal 2016 adducesse attraverso le proprie condotte l'acqua fino alle condotte pubbliche del Comune di Cipressa e del Comune di Costarainera, conseguentemente dichiarando la sussistenza dei presupposti alla prosecuzione nella gestione di tale attività di vettoriamento;

tali presupposti sono tuttavia definitivamente venuti meno per effetto del sopravvenuto divieto di promiscuità delle condutture tra uso idropotabile e irriguo, come disposto dal sopra richiamato D. Lgs. 23 febbraio 2023 n. 18;

il Consorzio Irriguo e Potabile non è riconosciuto da A.R.E.R.A. né relativamente ad esso A.R.E.R.A. ha approvato alcuna tariffa;

RILEVATO ALTRESI' CHE

come affermato dalla costante e unanime giurisprudenza in materia (cfr. Consiglio di Stato, Sez. VI, Sentenze 30.6.2020, n. 4154 e n. 4155, e T.A.R. Liguria, Sez. I, Ordinanze 9.7.2020, n. 190 e n. 191), il D.Lgs. n. 152 del 2006 prevede che *“il gestore del servizio idrico integrato subentri senza indugio agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale, a meno che non siano gestioni salvaguardate”* e che *“ogni elemento, condizione, presupposto ulteriormente interferente con la scansione individuata dalla legge si oppone al perseguito intento acceleratorio, al fine di “impedire che la mancata sostituzione del gestore comporti una permanenza di situazioni di fatto avverse dalla normativa vigente”*;

il Consorzio ha dunque *“un obbligo di restituzione direttamente discendente dalla legge, la cui efficacia non può essere subordinata da ulteriori prescrizioni, peraltro derivanti da una opzione interpretativa che si scontra con i contenuti cogenti di restituzione previsti nella convenzione di gestione”*, e la *“consegna degli impianti”* costituisce un *“adempimento cogente consequenziale e necessitato”*, non potendosi consentire la predetta *“perpetuazione della situazione antigiusuridica”*, non essendo configurabile in capo al gestore uscente alcun *“diritto di ritenzione”*;

pertanto, il presente provvedimento con il quale il Commissario *ad acta* ordina al Consorzio di trasferire a Rivieracqua impianti e servizi è meramente applicativo della legge *“posto che altrimenti non potrebbe realizzarsi, senza la collaborazione del gestore, l'effettiva cessazione prevista dalla norma”*;

la giurisprudenza in materia ha inoltre stabilito che, a fronte dell'occupazione senza titolo *“di un bene appartenente al demanio o al patrimonio indisponibile, l'amministrazione può esercitare il potere di autotutela possessoria e adottare un'ordinanza di rilascio. Questo provvedimento è doveroso e vincolato e non richiede una comparazione preventiva con gli interessi del privato occupante. Inoltre, non è necessaria una motivazione specifica, se non quella che attesta l'accertamento dell'abusiva occupazione”* (Consiglio di Stato, Sez. VII, 30 marzo 2024);

RILEVATO CHE

il Gestore del Servizio Idrico Integrato è l'unico Soggetto titolato alla gestione del servizio acquedottistico in virtù delle vigenti disposizioni normative in materia;

allo stato il Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera continua *sine titulo* a gestire la rete acquedottistica che conferisce l'acqua potabile ai Comuni di Cipressa e Costarainera;

il permanere di una gestione di soggetto non idoneo costituisce grave nocimento alla salute pubblica sia in ragione dell'assenza dei previsti controlli sulla qualità delle acque distribuite sia del covettoriamento di

acque irrigue e potabili in palese contrasto con il D. Lgs. n. 18/2023 che trova applicazione esclusivamente per queste ultime;

nelle giornate del 1 e 2 ottobre 2024 si sono registrate gravi riduzioni di portata nel servizio di vettoriamento posto in essere dal Consorzio, con conseguente riduzione della disponibilità di acqua potabile nei 2 Comuni serviti dalla predetta rete acquedottistica tuttora gestita *sine titulo* dal Consorzio;

tale evento, che ha determinato interruzione di servizio di pubblica utilità da parte del Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera avendo lo stesso ridotto le portate dell'impianto di distribuzione con conseguente connotarsi di emergenza idrica con assenza di approvvigionamento idrico di oltre n. 500 unità nei Comuni di Cipressa e Costarainera, conferma il grave rischio del permanere della illegittima gestione del Consorzio che, tra l'altro, non soggiace a controllo alcuno né da parte del Gestore del Servizio Idrico Integrato né da parte dell'Ente di Governo dell'Ambito;

per il superamento della grave emergenza connotatasi nelle giornate del 2 e 3 ottobre 2024 è stato emanato il predetto Decreto n. 39/2024 da parte del Commissario *ad acta* e, a seguire, si è svolto un tavolo tecnico in Prefettura con conseguente emanazione di n. 2 Ordinanze contingibili e urgenti da parte dei Comuni di Cipressa e Costarainera notificate dal Prefetto;

da quanto precede risulta inosservanza al provvedimento di diffida in data 2 ottobre 2024 n. 39 punto 2, atteso che il Consorzio non ha provveduto a garantire senza soluzione di continuità l'alimentazione dei Comuni di Cipressa e Costarainera fino all'ingresso del Gestore Unico del Servizio Idrico Integrato;

RITENUTO

che in data 18.3.2024 con propria nota prot. 8341 l'Ente di Governo dell'Ambito, in ragione della perdurante inerzia da parte dei Comuni, ha proposto istanza alla competente Regione Liguria di concessione per uso potabile e che la relativa istruttoria è in corso;

l'interesse pubblico sotteso alla continuazione provvisoria del prelievo, ed avuto riguardo alla disposizione, di cui all'art. 143 del D. Lgs. n. 152/2006, che stabilisce che gli acquedotti e le altre infrastrutture idriche di proprietà pubblica, fino al punto di consegna e/o misurazione, fanno parte del demanio ai sensi degli [articoli 822 e seguenti del codice civile](#) e sono inalienabili se non nei modi e nei limiti stabiliti dalla legge e che spetta anche all'Ente di Governo dell'Ambito la tutela di detti beni ai sensi dell'[articolo 823 del codice civile](#), il quale ha pertanto ha facoltà sia di procedere in via amministrativa, sia di valersi dei mezzi ordinari a difesa della proprietà e del possesso regolati dal medesimo codice civile;

che ai sensi dell'art. 23-ter della L. 241/1990, *“nei casi e con le modalità stabiliti dalla legge, le pubbliche amministrazioni possono imporre coattivamente l'adempimento degli obblighi nei loro confronti. Il provvedimento costitutivo di obblighi indica il termine e le modalità dell'esecuzione da parte del soggetto obbligato. Qualora l'interessato non ottemperi, le pubbliche amministrazioni, previa diffida, possono provvedere all'esecuzione coattiva nelle ipotesi e secondo le modalità previste dalla legge”*;

che si rende necessario provvedere da subito al trasferimento delle strutture acquedottistiche dal Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera al Gestore del Servizio Idrico Integrato Rivieracqua S.p.A. giusta tutela della popolazione e nel pieno rispetto della normativa vigente pena l'adozione di un provvedimento di autotutela possessoria ex art 143 D.Lgs.152/06 e art. 823 del codice civile;

di dover dunque provvedere in via di autotutela possessoria, ai sensi dell'art. 143 D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., dell'art. 823 del codice civile e dell'art. 21 ter della Legge n. 241/1990, ai fini dell'immissione in possesso di Rivieracqua S.p.A. degli impianti, dei beni e delle strutture demaniali e patrimoniali indisponibili del servizio idrico, allo stato detenuti senza valido titolo dal Consorzio, per ricondurre a giuridica certezza e legittimità la gestione del servizio idrico integrato nell'A.T.O. Ovest Imperiese, ove necessario, anche con l'ausilio della Forza Pubblica;

differenti soluzioni continuerebbero a perpetrare illeciti con effettivo rischio anche sanitario della popolazione;

che fino al trasferimento di cui al precedente alinea debba essere comunque garantita l'alimentazione dell'acqua potabile ai Comuni di Cipressa e Costarainera;

ORDINA

per le motivazioni espresse in premessa, che qui si intendono interamente riportate e facenti parte integrante, formale e sostanziale del presente provvedimento,

- 1) al Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera di trasferire il personale e le reti, gli impianti, le dotazioni patrimoniali e i beni strumentali necessari alla gestione del servizio acquedottistico nei territori di competenza, alla Società Rivieracqua S.p.A., legittima affidataria della gestione del servizio idrico integrato di questo Ambito, e dispone quindi l'immissione in possesso di Rivieracqua S.p.A. nei predetti impianti, beni e strutture demaniali e patrimoniali indisponibili del servizio idrico, allo stato detenuti senza valido titolo dal predetto Consorzio;
- 2) che l'immissione in possesso di Rivieracqua S.p.A. avverrà il giorno 7 ottobre 2024 alle ore 9.00;
- 3) al Consorzio Irriguo e Potabile Cipressa e Costarainera di garantire l'accesso e la presenza oltre che del Presidente del Consorzio anche di personale qualificato per le finalità del presente atto titolato a sottoscrivere i relativi verbali;
- 4) in ogni caso, in mancanza di collaborazione o in assenza delle parti, le suddette operazioni saranno eseguite, ove necessario, con l'ausilio della Forza Pubblica, e le relative operazioni verranno verbalizzate con la presenza di idonei testimoni e con addebito di tutte le spese conseguenti all'esecuzione forzosa a carico del Consorzio Irriguo laddove non si facesse parte diligente, ferma la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica;

NOTIFICA

copia del presente decreto:

Al Consorzio Irriguo e potabile Cipressa e Costarainera

MANDA

Alla Regione Liguria

Alla Procura della Repubblica di Imperia

Al Prefetto di Imperia

A Rivieracqua S.p.A.

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso giurisdizionale dinanzi al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria nel termine di 60 giorni dalla piena conoscenza ovvero, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine 120 giorni

CB/mm

Il Commissario ad Acta

Claudio Scajola / ArubaPEC S.p.A.

Documento prodotto e conservato in originale informatico e Firmato Digitalmente art. 20 D.lgs. 82/2005